

Allegato "D" al n. 70808/37386 di Repertorio-----

-----**STATUTO**-----

-----**della "Fondazione MAZZINI"**-----

ART.1-----

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO-----

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione MAZZINI**".-----

La Fondazione deriva dalla trasformazione della Associazione riconosciuta denominata "Associazione Scuole Professionali GIUSEPPE MAZZINI".-----

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice Civile.-----

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione MAZZINI ETS**".-----

ART.2-----

SEDE-----

2.1 La Fondazione ha sede in Cinisello Balsamo ed è costituita a tempo indeterminato.-----

Eventuali modifiche dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modifica statutaria.-----

ART. 3-----

SCOPI E ATTIVITA'-----

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

Scopo della Fondazione è l'orientamento, la formazione e l'istruzione di ogni ordine e grado finalizzate all'inserimento delle persone nel mondo del lavoro e relativo aggiornamento professionale.-----

Tale scopo viene perseguito mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 comma primo lett. "d" del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS);---

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 comma primo lett. "l" del CTS;-----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno

2016 n. 106, ai sensi dell'articolo 5 comma prima lett. "p" del CTS.-----

Nell'esercizio di tali attività la Fondazione potrà:-----

a) organizzare e gestire corsi di istruzione e formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione;-----

b) svolgere attività finalizzate all'erogazione dei "Servizi al lavoro", tra cui in particolare:-----

-- informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la Pubblica Amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;-----

-- favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;-----

-- prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;-----

-- favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;-----

-- promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche-----

attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;-----

-- sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;-----

-- sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;-----

-- assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;-----

c) realizzare iniziative per la riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale destinate a personale già occupato sia nel settore privato che pubblico;-----

d) organizzare corsi preparatori finalizzati al conseguimento di idoneità per l'accesso al pubblico impiego;-----

e) sviluppare e mantenere rapporti con Enti di gestione pubblici e/o privati aventi le medesime finalità e con centri di studio al fine di promuovere un'aggiornata informazione sulle tecniche e sugli strumenti più evoluti nel campo della formazione professionale, con particolare riferimento all'uso di tecniche e strumenti informatici;-----

f) partecipare ad iniziative tendenti a rendere sempre più

stretti i rapporti tra la formazione professionale ed il mondo del lavoro;-----

g) pubblicare e diffondere studi e ricerche aventi per oggetto l'informazione relativa alle problematiche culturali, educative e formative;-----

h) esercitare attività commerciali nonché di somministrazione di alimenti e bevande dirette al pubblico le quali siano strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;---

i) partecipare/acquisire quote o azioni societarie in Enti/Società pubbliche e private che si ritengano funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.-----

l) partecipare/acquisire quote in associazioni e fondazioni compatibili con gli scopi statuari;-----

m) acquistare o acquisire a titolo oneroso o a titolo gratuito beni immobili e mobili registrati.-----

ART. 4-----

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI-----

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 5-----

PATRIMONIO-----

5.1 Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

5.2. Il patrimonio della fondazione è costituito da:-----

- il fondo di dotazione di **Euro 56.810,00 (cinquantaseimilaottocentodieci virgola zero zero)**, non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;-----

- beni mobili e immobili acquistati e/o acquisiti a titolo gratuito dalla Fondazione;-----

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;-----

- eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, conferimenti in denaro o beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione;-----

- eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;-----

- ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali.-----

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo

amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.-----
Potrà essere svolta raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità e correttezza, nonché dei limiti e criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.-----

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

ART. 6-----

VOLONTARI-----

6.1 L Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.-----

6.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.-----

6.3 I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

ART. 7-----

ESERCIZIO FINANZIARIO - LIBRI SOCIALI-----

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.-----

7.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.-----

7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----

7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribui-

re utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

7.5 La Fondazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, deve tenere i seguenti libri sociali:-----

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;-----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione legale, ove nominato;-----

e) il libro dei Volontari.-----

I libri di cui alle lettere "a" e "e" sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alle lettere "b", "c" e "d" sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

ART. 8-----

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE-----

8.1 Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----

- il Presidente;-----

- il Vice Presidente;-----

- il Comitato Tecnico-Scientifico;-----

- l'Organo di Controllo.-----

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei conti o un Collegio di Revisori Legali dei conti.-----

8.2 2 E' ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore Generale.-----

ART. 9-----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, tutti nominati sino a revoca o dimissioni in sede di trasformazione della Fondazione (da Associazione in Fondazione).-----

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono alla nomina dei mancanti.-----

9.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.-----

9.3 In particolare il Consiglio di Amministrazione:-----

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;-----

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;-----

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di

quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;-----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;-----
- predispone i programmi e gli obbiettivi della Fondazione;---
- delibera in ordine all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili e alla loro eventuale locazione ed alienazione nonché all'acquisizione ed alienazione di beni mobili registrati e non anche in locazione finanziarie o operativa;-----
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;-----
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;-----
- nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, fatta eccezione per i membri componenti il primo Comitato Tecnico-Scientifico, che saranno nominati in sede di trasformazione;-----
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.-----

9.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.-----

9.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.-----

9.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Vice Presidente in qualità di segretario. Ai fini della redazione del verbale, qualora uno dei due fosse assente, viene sostituito dal consigliere anziano di età presente.-----

9.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:---

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.-----

ART. 10-----

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.-----

10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.-----

10.3 Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano la Fondazione nei riguardi dei terzi.-----

Al Presidente compete curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, in particolare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 11-----

DIRETTORE GENERALE-----

11.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale. Il ruolo e le competenze del Direttore Generale sono in particolare disciplinati dal Regolamento interno della Fondazione. Il ruolo di Direttore generale può anche essere assunto da un Consigliere privo di deleghe, dal Vice Presidente o dal Presidente della Fondazione, qualora agli stessi non vengano attribuiti poteri gestionali autonomi.-----

11.2 Al Direttore Generale della Fondazione, sotto vigilanza del Consiglio di Amministrazione, competono:-----

- l'esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione e la direzione della Fondazione;-----
- la legale rappresentanza della Fondazione per le materie di sua competenza;-----
- la gestione del personale;-----
- la gestione dell'Ente e dei corsi di formazione;-----
- il sostegno al Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese;-----
- la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Fondazione.-----

ART. 12-----

VICE PRESIDENTE-----

12.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.-----

12.2 Il Vice Presidente rappresenta la Fondazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.-----

12.3 Egli, in particolare:-----

- assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente;-----
- custodisce i libri, gli atti e i documenti della Fondazione.-----

ART. 13-----

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO-----

13.1 Il Consiglio redige il Regolamento interno della Fondazione, promuove ed attua la riforma del regolamento stesso qualora si renda necessario.-----

ART. 14-----

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO-----

14.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione e da ulteriori membri, da 2 (due) a 9 (nove), scelti fra esperti italiani e/o stranieri operanti nel settore dell'educazione e della formazione professionale, nominati dal Consiglio di Amministrazione.-----

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico rimarranno in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso.---

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere chiamati, anche singolarmente, a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per fornire gli elementi di conoscenza ritenuti opportuni.-----

Il Comitato ha il compito di valutare i progetti della Fondazione, formulare proposte e dare pareri, non vincolanti, sui programmi di attività della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente convoca il Comitato con le modalità previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Presidente. Delle sedute è redatto un verbale.-----

Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni indicate nell'art. 9.8 del presente statuto, di cui si darà atto nei relativi verbali.-----

ART. 15-----

ORGANO DI CONTROLLO-----

15.1 L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.-----

Dura in carica sino a revoca o dimissioni.-----

15.2 Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.-----

15.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 16-----

REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

16.1 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei conti o un Collegio di Revisori Legali dei Conti formato da tre membri. I Revisori devono tutti essere iscritti nell'apposito Registro.-----

16.2 L'organo di revisione dura in carica sino a revoca o dimissioni.-----

16.3 Il Revisore, o il Collegio dei Revisori:-----

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;-----
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;-----
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;-----
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.-----

16.4 La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.-----

ART. 17-----

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE-----

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.-----

ART. 18-----

REMUNERAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI-----

18.1 La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali avverrà in misura proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.-----

18.2 Agli stessi spetta anche il rimborso delle spese soste-

nute in ragione dell'ufficio.-----

ART. 19-----

CLAUSOLA DI RINVIO-----

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 28 aprile 2021

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO